

AGGIORNAMENTI DALLO STUDIO DEL 25/09/2024

SPECIALE EDILIZIA: PATENTE A PUNTI

PATENTE A PUNTI PER I CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI	1
<i>Soggetti obbligati</i>	1
<i>Cosa prevede in breve la legge sulla "Patente a crediti"</i>	1
<i>Modalità di rilascio della "Patente a crediti"</i>	1
<i>Requisiti richiesti per il rilascio della "Patente a crediti"</i>	2
<i>Informazioni contenute nella "Patente a crediti"</i>	2
<i>Decurtazioni e recupero dei punti</i>	3
<i>Sanzioni previste in caso di inadempienza, irregolarità e responsabilità in incidenti</i> .	3



PATENTE A PUNTI PER I CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Il dl 2 marzo 2024, n. 19 (decreto PNRR 4) ha introdotto nuove importanti norme per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri.

In particolare, è stata prevista una **patente a crediti per la sicurezza**, che interesserà tutte le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili.

La misura, in vigore dal 1° ottobre 2024, ha lo scopo di instaurare standard di sicurezza più elevate sia per i lavoratori autonomi che per le imprese che operano nei cantieri temporanei o mobili.

Soggetti obbligati

L'obbligo di possesso della patente riguarderà non solo **tutte le imprese edili, incluse quelle artigiane**, ma anche **tutte le aziende che operano in specifiche fasi lavorative all'interno dei cantieri**, come ad esempio impiantisti elettrici e termoidraulici, serramentisti, fabbri, lattonieri, imbianchini, pavimentatori, e simili.

Sono **esentate** da tale obbligo le **imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III**, come previsto dall'art. 100, comma 4, del Codice degli Appalti Pubblici, nonché **coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale**.

Cosa prevede in breve la legge sulla "Patente a crediti"

La legge introduce un sistema di certificazione per imprese e lavoratori autonomi nei cantieri tramite il rilascio di una patente a punti, con decurtazione punti o sospensione nel caso di incidenti. Il funzionamento è simile a quello di una patente per auto. Si parte da una base iniziale di 30 punti: nel caso si verificano incidenti, infortuni sul lavoro e/o violazioni delle norme di sicurezza, si procede alla decurtazione dei punti.

Modalità di rilascio della "Patente a crediti"

La "Patente a crediti" deve essere richiesta dall'imprenditore o dal legale rappresentante della società o da un delegato, come ad esempio il commercialista, **sul portale dell'Ispettorato Nazionale del lavoro attivo dal 1° ottobre 2024**.

Con la circolare n. 4 del 23.09.2024, l'Ispettorato Nazionale del lavoro ha previsto **una fase transitoria che vige dal 1° ottobre al 31 ottobre**. Durante il mese di ottobre si può operare nei cantieri edili senza aver ancora presentato la richiesta sul portale dell'Ispettorato Nazionale del lavoro (per cui c'è tempo fino al 31 ottobre 2024), a condizione che si presenti una **autocertificazione/dichiarazione sostitutiva** concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC **ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024** e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre 2024, non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Requisiti richiesti per il rilascio della “Patente a crediti”

La patente viene rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro una volta accertato il possesso dei seguenti requisiti:

- a – iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b – adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli **obblighi formativi previsti** dal presente decreto;
- c – **possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità** (DURC);
- d – **possesso del documento di valutazione dei rischi**, nei casi previsti dalla normativa vigente (DVR);
- e – **possesso della certificazione di regolarità fiscale**, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente (DURF);
- f – **avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione**, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione; mentre il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Informazioni contenute nella “Patente a crediti”

Dopo la presentazione della domanda sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), la patente sarà resa disponibile in formato digitale e conterrà le seguenti informazioni:

- dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- dati anagrafici del richiedente;
- data di rilascio e numero della patente;
- punteggio attribuito al momento del rilascio;
- punteggio aggiornato alla data di consultazione del portale;
- eventuali provvedimenti di sospensione ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- eventuali provvedimenti definitivi che comportano la decurtazione dei crediti ai sensi dell’art. 27, comma 6, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

La patente sarà inizialmente dotata di 30 crediti, consentendo di operare immediatamente nei cantieri. Il **limite minimo di crediti sotto il quale non sarà possibile operare legalmente è fissato a 15**, con l’eccezione del completamento delle

attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione, nonché degli effetti dei provvedimenti adottati a seguito di accesso ispettivo.

La dotazione di 30 crediti potrà essere aumentata fino a un massimo di 100, in base a due criteri: ulteriori 30 crediti legati alla storicità dell'azienda e ulteriori 40 crediti attribuibili nel tempo per attività, investimenti e formazione. In assenza di provvedimenti di decurtazione, la patente verrà incrementata di un credito per ogni biennio successivo al rilascio, fino a un massimo di 20 crediti.

Decurtazioni e recupero dei punti

La patente sarà soggetta a **decurtazione di punti** in presenza di provvedimenti definitivi riguardanti i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo.

Le violazioni che comportano una maggiore decurtazione di punti includono:

- decurtazione di 20 crediti: infortunio mortale di un lavoratore dipendente dell'impresa dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- decurtazione di 15 crediti: infortunio di un lavoratore dipendente dell'impresa che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro, dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- decurtazione di 10 crediti: malattia professionale di un lavoratore dipendente dell'impresa derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

I crediti decurtati potranno essere **recuperati** previa verifica da parte di una Commissione territoriale composta da rappresentanti di INL e INAIL, con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. La verifica riguarderà l'effettivo adempimento, dopo le violazioni accertate, degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei responsabili e dei lavoratori del cantiere.

Sanzioni previste in caso di inadempienza, irregolarità e responsabilità in incidenti

Le imprese o i lavoratori autonomi privi di patente o con patente con crediti inferiori a 15, che continuino a esercitare la propria attività acquisendo lavori in cantieri edili temporanei e mobili, saranno soggetti a:

- una **sanzione amministrativa** pari al 10% dell'importo dei lavori, con un minimo di 6.000 euro; per tale violazione non trova applicazione la procedura di diffida di cui all'art. 301-bis del Dlgs. 81/2008;
- **l'esclusione** per un periodo di 6 mesi **dalla partecipazione a lavori pubblici** ex D.Lgs. n. 36/2023.